



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 168 del 05 Maggio 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 04 Maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	M IGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di:

- 1. Luigi Mancaruso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Catanzaro Lido 2004;**
- 2.- Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004.**

per rispondere **Luigi Mancaruso**

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" ad un "post" pubblicato in data 7.3.2026 nella pagina del social network "facebook" della Sezione A.I.A. di Catanzaro con il quale è stato condiviso un Comunicato Ufficiale avente ad oggetto la condanna degli episodi di violenza nei confronti degli arbitri, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della stessa sezione A.I.A. di Catanzaro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel "commento" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La violenza certamente non porta a nulla, ma purtroppo i primi a mandare gente incompetente sui campi siete proprio voi. Iniziate a selezionare gente con le palle, capace di affrontare tutte le situazioni dentro e fuori dal campo. Giusto il NO alla violenza, ma voi siete dei pagliacci. Buona giornata";

2.- la società **A.S.D. Catanzaro Lido 2004** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Luigi Mancaruso, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 907pfi25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese dal sig. Luigi Mancaruso, calciatore tesserato per la società A.S.D. Catanzaro Lido 2024, nei riguardi della classe arbitrale";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Lette le memorie fatte pervenire dal Mancaruso e dalla società A.S.D. Catanzaro Lido 2004 all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del 10.3.2026 del presidente della sezione A.I.A. di Catanzaro, con i seguenti allegati:
 - "post" pubblicato nella pagina della Sezione A.I.A. di Catanzaro in data 7.3.2025;
 - "commento" di Luigi Mancaruso pubblicato in data 7.3.2026 nella pagina del social network "facebook" della sezione A.I.A. di Catanzaro;
 - estratto della posizione di tesseramento di Luigi Mancaruso;
 - foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Catanzaro Lido 2004.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

In data 7.3.2026, nella pagina del social network "facebook" della sezione A.I.A. di Catanzaro è stato pubblicato un "post" con il quale è stato condiviso un "Comunicato Ufficiale" avente ad oggetto la condanna degli episodi di violenza nei confronti degli arbitri.

Di seguito, poi, Luigi Mancaruso ha pubblicato un "commento" a tale "post" nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "La violenza certamente non porta a nulla, ma purtroppo i primi a mandare gente incompetente sui campi siete proprio voi, Iniziate a selezionare gente con le palle, capace di affrontare tutte le situazioni dentro e fuori dal campo. Giusto il NO alla violenza, ma voi siete dei pagliacci. Buona giornata".

Le dichiarazioni rese dal Mancaruso devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione consistiti nella diffusione attraverso un social network accessibile a tutti.

Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né il Mancaruso né la società A.S.D. Catanzaro Lido 2004 hanno pubblicato smentite o rettifiche, inoltre, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione della sezione AIA di Catanzaro e della classe arbitrale nel suo complesso.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Mancaruso, calciatore tesserato per la A.S.D. Catanzaro Lido 2004, infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società.

Così come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale, infatti, con l'entrata in vigore del vigente Codice di Giustizia Sportiva tale responsabilità si configura come una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell'autore materiale della condotta (cfr. tra le tante decisioni n. 80/CFA/2022-2023).

A tanto, poi, deve aggiungersi che la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee a prevenire, prima che a sanzionare, la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva.

Sul punto, poi, la giurisprudenza endofederale ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale "nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo" (cfr. pronuncia n. 72/CFA/2024-2025/BCFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n.

Le società, in particolare, devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che propri tesserati, come nel caso di specie, si rendano responsabili di fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo.

Come evidenziato dalla recente giurisprudenza endofederale, poi, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società quest'ultima deve fornire prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (cfr. Corte Federale d'Appello, n. 5/2023-2024).

In base ai principi dettati dal legislatore federale (cfr. linee guida di cui al C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), pertanto, le società devono adottare "Modelli di prevenzione" il cui rispetto può consentire di accertare un'assenza di colpa od una diminuzione della stessa.

Per andare esenti da responsabilità, infatti, le società devono provare di aver attivato e correttamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da costituire, da un esame concreto della fattispecie, un'esimente od un'attenuante di responsabilità.

In caso contrario si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società.

Si verifica, pertanto, una vera e propria inversione dell'onere della prova; non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società ma è quest'ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa (cfr. Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte Federale d'Appello, n. 77/2021-2022; Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte Federale d'Appello, SS.UU. n. 91/2022-2023).

Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dalla società in merito all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione) diretto a contrastare le condotte disciplinarmente irrilevanti individuate dal Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la stessa dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile.

A tanto e non da ultimo, poi, deve aggiungersi che il comma 5 dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente e tassativamente che "la società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2", configurando una specifica responsabilità della compagine per la quale è tesserato l'autore delle dichiarazioni lesive; tanto all'evidente fine di prevenire la possibilità di commissione di condotte disciplinarmente rilevanti.

Nè può essere esclusa la responsabilità della società per la sua pubblica dissociazione dalla condotta del proprio tesserato.

Come statuito dalla Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 105/CFA-2024-2025 del 19.5.2025), infatti, "indipendentemente da ogni questione sulla immediatezza o meno di tale pubblica dissociazione, deve osservarsi che quest'ultima determina come regola generale solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente "in casi eccezionali (art. 23, comma 5, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico - giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società".

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1 Luigi Mancaruso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Catanzaro Lido 2004;
 - 2 società A.S.D. Catanzaro Lido 2004
- per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Per i deferiti sono comparsi il calciatore Luigi Mancaruso, il Presidente Barbara Ottobre.

Prima dello svolgimento della prima udienza innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, i deferiti hanno chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura Federale - l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.

Nella fattispecie:

- a Luigi Mancaruso, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Catanzaro Lido 2004 la squalifica per tre giornate (invece di quattro giornate);
- alla società A.S.D. Catanzaro Lido 2004 l'ammenda di € 400,00 (invece di € 600,00).

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 127 C.G.S. e dichiara l'efficacia dell'accordo;

P.Q.M

definisce il procedimento con l'irrogazione nei confronti di:

- Luigi MANCARUSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Catanzaro Lido 2004 della squalifica per tre giornate;
- alla società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 l'ammenda di € 400,00 (invece di € 600,00).

Le ammende di cui al presente comunicato dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su **c/c B.N.I. IT 50 K 01005 03309 00000001083** nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la revoca dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.127 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di :

- 1 Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo;**
- 2 la società A.S.D. Rossano Scalo.**

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 933pfi25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese da Pietro Laurenzano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo, nei riguardi della classe arbitrale";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Lette le memorie fatte pervenire da Pietro Laurenzano e dalla società A.S.D. Rossano Scalo all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione della sezione A.I.A. di Rossano del 13.3.2026, con i seguenti allegati:

- "post" pubblicato nella pagina denominata "Calabria 7" del social network "facebook";

- "commenti" al "post" pubblicato nella pagina denominata "Calabria 7" del social network "facebook"

posizione di tesseramento di Pietro Laurenzano;

foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Rossano Scalo;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Nella pagina del social network "facebook" denominata "Calabria 7" è stato condiviso un "post" dal titolo "LA DECISIONE ARBITRI AGGREDITI IN CALABRIA, IL CALCIO SI FERMA: STOP TOTALE ALLA TERZA CATEGORIA".

Pietro Laurenzano ha pubblicato quattro "commenti" a tale "post" nei quali sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "in questi campionati nn mandate albitri (rectius "arbitri" – n.d.r.) che si vendono x 50 euro e fanno i protagonisti", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e lori", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e loro io ho giocato anni e ne ho visto di cotto e di crudo in queste categorie", "glieni danno pure di più (riferito ai 50 Euro – n.d.r.) fidati telo dice uno che queste categorie le ha fatte";

Le dichiarazioni rese da Laurenzano devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network accessibili a tutti, come tali idonei a rendere le dichiarazioni conoscibili a più persone (cfr. tra le tante Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello n. 35 del 4 ottobre 2018 e Tribunale Federale Nazionale n. 253 del 13.6.2024).

Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né il Laurenzano né la società A.S.D. Rossano Scalo hanno pubblicato smentite o rettifiche, inoltre, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione della classe arbitrale nel suo complesso.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Pietro Laurenzano, calciatore tesserato per la A.S.D. Rossano Scalo, infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società.

Così come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale, in particolare, con l'entrata in vigore del vigente Codice di Giustizia Sportiva tale responsabilità si configura come una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell'autore materiale della condotta (cfr. tra le tante decisioni n. 80/CFA/2022-2023).

La responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee a prevenire, prima che a sanzionare, la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva punto, poi, la giurisprudenza endofederale ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale "nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo" (cfr. pronuncia n. 72/CFA/2024-2025/BCFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).

Le società, in particolare, devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che propri tesserati (come nel caso di specie) si rendano responsabili di fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo.

Come evidenziato dalla recente giurisprudenza endofederale, poi, al fine di escludere od attenuare la responsabilità della società quest'ultima deve fornire prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (cfr. Corte Federale d'Appello, n. 5/2023-2024).

In base ai principi dettati dal legislatore federale (cfr. linee guida di cui al Comunicato Ufficiale n. 131/L del 4 ottobre 2019), pertanto, le società devono adottare "Modelli di prevenzione" il cui rispetto può consentire di accertare un'assenza di colpa o una diminuzione della stessa.

Per andare esenti da responsabilità, infatti, le società devono provare di aver attivato e correttamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da costituire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità.

In caso contrario si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società.

Si verifica, pertanto, una vera e propria inversione dell'onere della prova; non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest'ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa (cfr. Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte Federale d'Appello, n. 77/2021-2022; Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte Federale d'Appello, SS.UU. n. 91/2022-2023).

Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla società in merito all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione) diretto a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la stessa dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile.

A tanto e non da ultimo, poi, deve aggiungersi che il comma 5 dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva - altra norma indicata nel capo di incolpazione relativo alla società - prevede espressamente e tassativamente che "la società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2", configurando una specifica responsabilità della compagine per la quale è tesserato l'autore delle dichiarazioni lesive; tanto all'evidente fine di prevenire la possibilità di commissione di condotte disciplinarmente rilevanti.

Nè può essere esclusa la responsabilità della società per la sua pubblica dissociazione dalla condotta del proprio tesserato.

Come statuito dalla Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 105/CFA-2024-2025 del 19.5.2025), infatti, "indipendentemente da ogni questione sulla immediatezza o meno di tale pubblica dissociazione, deve osservarsi che quest'ultima determina come regola generale solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente "in casi eccezionali (art. 23, comma 5, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico - giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società".

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1.- Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo;
- 2.- la società A.S.D. Rossano Scalo;

per rispondere:

- 1.- Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo;
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di quattro "commenti" al "post" dal titolo "LA DECISIONE ARBITRI AGGREDITI IN CALABRIA, IL CALCIO SI FERMA: STOP TOTALE ALLA TERZA CATEGORIA" pubblicato sulla "pagina" denominata "Calabria 7" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale; nei commenti pubblicati, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "in questi campionati nn mandate albitri (rectius "arbitri" - n.d.r.) che si vendono x 50 euro e fanno i protagonisti", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e lori", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e loro io ho giocato anni e ne ho visto di cotto e di crudo in queste categorie", "glieni danno pure di più (riferito ai 50 Euro - n.d.r.) fidati telo dice uno che queste categorie le ha fatte";
- 2.- la società A.S.D. Rossano Scalo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Laurenzano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

1. per Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo quattro giornate di squalifica;
2. per la società A.S.D. Rossano Scalo l'ammenda di € 600,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare, inoltre, congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Pietro LAURENZANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo QUATTRO giornate di squalifica;
- alla società A.S.D. ROSSANO SCALO l'ammenda di € 600,00;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.14 a carico di

1) Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);

2) la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);

per rispondere:

1.- **Enrico Daniele Comito**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Sebastian Garcia Gonzalo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 220-2024/25 del 18.3.2025, comunicato alla società Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec dell'1.10.2025;

2.- - la società **U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966)** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Enrico Daniele Comito così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 512 pfi 25- 26, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Sebastian Garcia Gonzalo la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND-AIC con lodo n. 220/24-25 del 18.3.2025, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 23.2.2026;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 220-2024/25 del 18.3.2025, comunicato alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 a mezzo pec l'1.10.2025;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'1.10.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società A.S.D. G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 il lodo prot. n. 220-2024/25 del 18.3.2025;

- segnalazione del calciatore sig. Sebastian Garcia Gonzalo pervenuta in data 11.11.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 220-2024/25 del 18.3.2025 e richiesta di pagamento con i relativi conteggi inviati alla società;

- comunicazione pervenuta l'11.11.2025 da parte della società Isola Capo Rizzuto 1966;

- foglio censimento della società Isola Capo Rizzuto 1966 (matricola 23560) per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni, e foglio censimento della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (matricola 964244) per la stagione sportiva 2025 - 2026, completo di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966), ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Sebastian Garcia Gonzalo della somma di € 4.500,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 220-2024/25 del 18.3.2025, comunicato alla società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) a mezzo pec dell'1.10.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 1.10.2025, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1) Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);
 - 2) la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966);
- per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.
Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- 1) per Enrico Daniele Comito, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) l'inibizione per mesi sei (6);
- 2) per la società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) l'ammenda di € 600,00 ed un (1) punto di penalizzazione da scontarsi, nel campionato di competenza;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare inoltre congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- Enrico Daniele COMITO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966), l'inibizione per mesi SEI (6);
- alla società U.S. Isola Capo Rizzuto 1966 Football Club (già Isola Capo Rizzuto 1966) l'ammenda di € 600,00 ed UN (1) punto di penalizzazione da scontarsi, per il principio di afflittività sancito dall'art. 8 C.G.S. punto 1) comma g), nella stagione sportiva 2026/2027.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°15 a carico di

- **Salvatore ALBANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;**
- **Mariano BELLEZZA, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;**
- **società A.S.D. SERRESE 1973;**

per rispondere:

- 1.- Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it) ed indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato del 28.2.2026 valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della sezione AIA di Vibo Valentia; nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società";

- 2.- Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, a mezzo di una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it) ed indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato del 28.2.2026 valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della sezione AIA di Vibo Valentia; nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società";
 - 3.- la società A.S.D. Serrese 1973 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Salvatore Albano e Mariano Bellezza così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 918pfi25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese dalla A.S.D. Serrese 1973 nei confronti degli organi arbitrali in relazione alla gara Serrese - Maierato, valevole per il campionato di Terza Categoria";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Letta la memoria fatta pervenire dalla società A.S.D. Serrese 1973 all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria dell'11.3.2026, con i seguenti allegati:

- comunicazione del Comitato Regionale Calabria del 3.3.2026;
- comunicazione della società A.S.D. Serrese 1973 inviata il 2.3.2026;
- Comunicato Ufficiale n. 28 del 5.3.2026 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Serrese 1973.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

La società A.S.D. Serrese 1973 ha inviato una comunicazione avente quale oggetto "Segnalazione di episodi incresciosi" all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it), indirizzata al presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria ed al presidente del Comitato Regionale Calabria.

Nella comunicazione inviata, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "Gentili Signori del Comitato Regionale, La società Serrese 1973 ribadisce la propria preoccupazione per le situazioni incresciose subite da parte di alcuni arbitri, in particolare nella partita Serrese/Maierato, dove è stato designato un arbitro di soli 16/17 anni, figlio del designatore degli arbitri di Vibo Valentia. Ritenevamo che la delegazione di Vibo avesse la capacità di fornire arbitri competenti per una partita di terza categoria. La presenza di un arbitro così giovane e inesperto ha creato situazioni di tensione e ha messo a rischio la sicurezza dei giocatori. Più di una volta ci siamo sentiti e scritto al Presidente degli Arbitri di Vibo, possiamo dire che una persona magnifica, gentile, ma ora ci rivolgiamo al Comitato Regionale di cui con delegazione fa parte di Vibo Valentia. Noi ci facciamo carico di spese non indifferenti, pur essendo una Terza categoria, togliendo tempo, e soldi alle nostre famiglie. Chiediamo nuovamente che vengano prese misure per garantire l'equità e la sicurezza delle partite, e che gli osservatori degli arbitri (se Vibo ne ha a disposizione), che svolgessero il loro lavoro con serietà e professionalità, (come del resto loro lo fanno con i giocatori e società), altrimenti la delegazione di Vibo Valentia sarebbe bene che chiudesse. In caso di mancata risposta, saremo costretti a rivolgerci alla LND di Roma. Cordiali saluti. N.B Si allega l'ultima riservata indirizzata Al Presidente della Delegazione Provinciale e al Presidente degli Arbitri di Vibo Valentia. La società".

Le dichiarazioni devono intendersi provalate da Salvatore Albano e Mariano Bellezza, rispettivamente presidente e vice presidente della società A.S.D. Serrese 1973 entrambi dotati di poteri di rappresentanza, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società dagli stessi rappresentata.

La comunicazione inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comitato Regionale Calabria (segreteria@pec.crcalabria.it), inoltre, per la natura del mezzo utilizzato ha determinato la conoscenza e conoscibilità da parte di tutti coloro che hanno accesso ai messaggi di posta elettronica della sopra indicata struttura.

Come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale, infatti, "La trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell'altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell'ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell'ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni" (cfr. tra le altre Corte Federale d'Appello, sez. I, decisione n. 0081/2022-23 del 15 marzo 2023).

Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né Salvatore Albano e Mariano Bellezza né la società A.S.D. Serrese 1973 hanno pubblicato smentite o rettifiche, inoltre, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione dell'arbitro della gara Serrese – Maierato disputata il 28.2.2026 valevole per il campionato di Terza categoria, nonché della sezione AIA di Vibo Valentia.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Salvatore Albano e Mariano Bellezza, rispettivamente presidente e vice presidente della A.S.D. Serrese 1973 entrambi dotati di poteri di rappresentanza, infine, consegue la responsabilità diretta di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Orta;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- 2.-Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- 3.-la società **A.S.D. Serrese 1973**;

per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Sono presenti i deferiti Salvatore Albano e Mariano Bellezza in proprio ed in rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento per come sopra riportati, ha quindi formulato le seguenti richieste per i deferiti:

1. per Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973 l'inibizione di tre mesi;
- 2.-per Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice-presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973 l'inibizione di mesi tre;
- 3.- per la società A.S.D. Serrese 1973 l'ammenda di € 600,00.

I deferiti si sono riportati al contenuto della memoria difensiva. In particolare, hanno ribadito come la comunicazione inviata dalla società A.S.D. Serrese 1973 in data 2.3.2026 debba essere qualificata quale segnalazione interna rivolta agli organi competenti, finalizzata esclusivamente ad evidenziare criticità percepite durante una gara ufficiale, a sollecitare maggior attenzione nella designazione arbitrale ed a garantire la tutela della sicurezza dei tesserati. La stessa, infatti, è stata trasmessa unicamente tramite PEC istituzionale, non è stata diffusa a mezzo stampa, social o altri canali pubblici e si inserisce nel legittimo esercizio del diritto di interlocuzione con gli organi federali.

Relativamente al contenuto della comunicazione, si sostiene che la stessa non abbia utilizzato linguaggio volgare o insultante, nessun attacco personale diretto, né alcun intento denigratorio. L'eventuale tono acceso rientra nei limiti della critica sportiva, fisiologicamente più incisiva.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti non integrino gli estremi dell'illecito contestato nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

La tesi dei deferiti deve essere accolta. Entrambi gli aspetti fatti valere, la mancanza del carattere di pubblicità della comunicazione, ed anzi la sua funzione istituzionale ed il contenuto, che si mantiene nei limiti della continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie non lede l'altrui reputazione, a giudizio di questo Tribunale sono fondati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale **proscioglie** dagli addebiti contestati:

1. Salvatore Albano, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- 2.- Mariano Bellezza, all'epoca dei fatti vice-presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Serrese 1973;
- 3.- la società A.S.D. Serrese 1973;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.16 a carico di

1. Francesco LONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova;

2. Carmelo Silvio LEGATO, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova;

3. Società A.S.D. TAURIANOVA;

per rispondere:

1.- Francesco Longo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Taurianova – Val Gallico del 14.2.2026 valevole per il campionato di Promozione, a mezzo di un "comunicato stampa" condiviso in data 15.2.2026 alle ore 17.30 nella pagina della società denominata "ASD Taurianova Academy" del social network "facebook" e pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online "StadioRadio.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso; nel "comunicato stampa" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ""La partita di ieri contro il Val Gallico ha segnato il culmine di una lunga serie di episodi arbitrali difficili da spiegare o da comprendere. Da circa tre mesi ci ritroviamo al termine della partita ad analizzare errori arbitrali gravi, che compromettono l'intera stagione giallorossa. Solo per citarne alcuni: il rigore fischiato allo scadere a favore della Pro Pellaro, i tre gol annullati contro il Gioiosa Jonica, l'espulsione di Grasso contro la Bovalinese, il rigore non fischiato a Viola contro il Capo Vaticano e, da ultimo, il rigore netto ed evidente non fischiato ieri nella partita contro il Val Gallico sul risultato di 0 a 1. Tutti gli episodi menzionati sono avvenuti a partita totalmente aperta e tutte le scelte arbitrali sbagliate hanno condizionato pesantemente il prosieguo della gara, scaldando gli animi di giocatori e dirigenti accompagnatori. La società giallorossa ha sempre preferito lasciar correre, confidando nella buona fede della classe arbitrale, che sicuramente ha bisogno di essere supportata e migliorata, ma, oltre al mancato rigore di ieri, è stato l'atteggiamento presuntuoso e aggressivo del direttore di gara a costringerci ad intervenire con un comunicato stampa. Se di fronte agli errori arbitrali, infatti, si può lasciar correre, non possono e non devono passare sottotraccia le parole proferite ieri al termine della gara dal sig. Natale di Soverato all'indirizzo di un dirigente giallorosso. Il direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, in risposta alle legittime proteste di un nostro dirigente, "consigliava" allo stesso: "Fai ricorso, così almeno vinci una partita". Una frase che ha lasciato di ghiaccio i dirigenti presenti e che testimonia la malafede dell'arbitro nei confronti dell'ASD Taurianova. La società, con questo comunicato, si augura che vengano presi i dovuti provvedimenti e invita gli organi competenti a formare la classe arbitrale con direttori di gara validi, che possano gestire la partita in modo onesto, senza lasciarsi andare in espressioni che compromettono pesantemente la buona fede dell'intero settore. La società ASD Taurianova"";

2.- Carmelo Silvio Legato, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, dopo la disputa della gara Taurianova – Val Gallico del 14.2.2026 valevole per il campionato di Promozione, a mezzo di un "comunicato stampa" condiviso in data 15.2.2026 alle ore 17.30 nella pagina della società denominata "ASD Taurianova Academy" del social network "facebook" e pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online "StadioRadio.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso; nel "comunicato stampa" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: ""La partita di ieri contro il Val Gallico ha segnato il culmine di una lunga serie di episodi arbitrali difficili da spiegare o da comprendere. Da circa tre mesi ci ritroviamo al termine della partita ad analizzare errori arbitrali gravi, che compromettono l'intera stagione giallorossa. Solo per citarne alcuni: il rigore fischiato allo scadere a favore della Pro Pellaro, i tre gol

annullati contro il Gioiosa Jonica, l'espulsione di Grasso contro la Bovalinese, il rigore non fischiato a Viola contro il Capo Vaticano e, da ultimo, il rigore netto ed evidente non fischiato ieri nella partita contro il Val Gallico sul risultato di 0 a 1. Tutti gli episodi menzionati sono avvenuti a partita totalmente aperta e tutte le scelte arbitrali sbagliate hanno condizionato pesantemente il prosieguo della gara, scaldando gli animi di giocatori e dirigenti accompagnatori. La società giallorossa ha sempre preferito lasciar correre, confidando nella buona fede della classe arbitrale, che sicuramente ha bisogno di essere supportata e migliorata, ma, oltre al mancato rigore di ieri, è stato l'atteggiamento presuntuoso e aggressivo del direttore di gara a costringerci ad intervenire con un comunicato stampa. Se di fronte agli errori arbitrali, infatti, si può lasciar correre, non possono e non devono passare sottotraccia le parole proferite ieri al termine della gara dal sig. Natale di Soverato all'indirizzo di un dirigente giallorosso. Il direttore di gara, al rientro negli spogliatoi, in risposta alle legittime proteste di un nostro dirigente, "consigliava" allo stesso: "Fai ricorso, così almeno vinci una partita". Una frase che ha lasciato di ghiaccio i dirigenti presenti e che testimonia la malafede dell'arbitro nei confronti dell'ASD Taurianova. La società, con questo comunicato, si augura che vengano presi i dovuti provvedimenti e invita gli organi competenti a formare la classe arbitrale con direttori di gara validi, che possano gestire la partita in modo onesto, senza lasciarsi andare in espressioni che compromettono pesantemente la buona fede dell'intero settore. La società ASD Taurianova";

- 3.- la società A.S.D. Taurianova a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Francesco Longo e Carmelo Silvio Legato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 917pfi25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese dalla società A.S.D. Taurianova nei riguardi della classe arbitrale";

esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria dell'11.3.2026, con i seguenti allegati:

- referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro Taurianova – Val Gallico del 14.2.2026, valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria;
- comunicato stampa condiviso in data 15.2.2026 nella pagina della società denominata "ASD Taurianova Academy" del social network "facebook" e pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online "StadioRadio.it";
- comunicato Ufficiale n. 130 del 19.2.2026 del Comitato Regionale Calabria;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Taurianova;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

In data 15.2.2026, alle ore 17.30, dopo la disputa della gara Taurianova – Val Gallico del 14.2.2026 valevole per il campionato di Promozione, nella pagina della società denominata "ASD Taurianova Academy" del social network "facebook" è stato condiviso un "comunicato stampa", pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online "StadioRadio.it".

Nel "comunicato stampa" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "“La partita di ieri contro il Val Gallico ha segnato il culmine di una lunga serie di episodi arbitrali difficili da spiegare o da comprendere. Da circa tre mesi ci ritroviamo al termine della partita ad analizzare errori arbitrali gravi, che compromettono l'intera stagione giallorossa.

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. Francesco Longo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova;
 2. Carmelo Silvio Legato, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova;
 3. Società A.S.D. Taurianova;
- per rispondere degli addebiti sopra riportati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

In rappresentanza dei deferiti partecipa da remoto ed in videochiamata l'Avvocato Alessandro Nostro.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento e confutato le tesi presenti nella memoria difensiva. Ha quindi formulato le seguenti richieste per i deferiti:

1. per Francesco Longo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova l'inibizione di mesi tre;
2. per Carmelo Silvio Legato, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova l'inibizione di mesi tre;
3. per Società A.S.D. Taurianova l'ammenda di € 600,00;

Il Legale dei deferiti Avv. Nostro, nel riportarsi alla memoria difensiva, ha chiesto, in via principale il proscioglimento di Francesco Longo e Carmelo Silvio Legato da ogni addebito per difetto di prova sulla riferibilità personale del contenuto e per l'effetto, escludere ogni responsabilità della ASD Taurianova Academy. Ha inoltre chiesto ai fini del proscioglimento dei deferiti di tenere in debita considerazione la cancellazione del comunicato stampa dalla pagina facebook della società.

In via subordinata ha chiesto il riconoscimento della natura di esercizio del diritto di critica ovvero l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS (contesto, immediatezza, provocazione) al fine di irrogare, in ogni caso, la sanzione minima.

Per la società in via ulteriormente subordinata, di limitare la sanzione a misura simbolica, tenuto conto della tenuità del fatto e dell'assenza di precedenti.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. In particolare, il comunicato stampa che occupa lo si trova nella pagina facebook appartenente alla Società Taurianova elemento che porta alla riconducibilità agli odierni deferiti. Anche in merito al contenuto dello stesso non può accogliersi quanto rappresentato dai deferiti e cioè che il linguaggio usato rientri nei limiti della critica sportiva. Non merita pregio, in particolare, la tesi secondo cui il termine "malafede" utilizzato, sia reazione ad un atteggiamento provocatorio ed offensivo tenuto dall'arbitro.

La sanzione richiesta per gli stessi appare, inoltre, congrua e adeguata ai fatti contestati.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Francesco LONGO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova l'inibizione di mesi tre;
- Carmelo Silvio LEGATO, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Taurianova l'inibizione di mesi tre;
- alla Società A.S.D. TAURIANOVA l'ammenda di € 600,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi